



## Sentenza n. 42 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione dell'11 gennaio 2023, deposito del 16 marzo 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 178 del 2021*

#### **parole chiave:**

EDILIZIA E URBANISTICA – TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IN  
SANATORIA – SILENZIO DINIEGO

#### **disposizione impugnata:**

- art. 36, comma 3, del [d.P.R. n. 380 del 2001](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 113 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

inammissibilità

Il TAR Lazio, sezione seconda bis, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 113 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 – recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» – nella parte in cui prevede che, in mancanza di un provvedimento espresso, la richiesta di sanatoria (ottenibile per interventi realizzati in difetto del, o in difformità dal, titolo edilizio, purché le opere siano rispondenti alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell'opera, quanto al momento dell'istanza) si intende rifiutata dopo sessanta giorni dalla sua presentazione.

Ad avviso del rimettente, la previsione del silenzio-rigetto lederebbe, anzitutto, i principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e trasparenza, di cui agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., perché la qualificazione legislativa dell'inerzia in termini di rigetto impedirebbe al cittadino di comprendere le ragioni della reiezione dell'istanza e di dare il suo apporto nella fase istruttoria del relativo procedimento. Il censurato meccanismo di silenzio-diniego risulterebbe irragionevole anche alla luce della normativa che, invece, prevede il più favorevole meccanismo del silenzio-assenso per la definizione delle istanze di condono dei ben più gravi abusi c.d. sostanziali (ossia perpetrati in violazione della disciplina urbanistico-edilizia).

L'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 contrasterebbe, poi, con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto aggraverebbe la posizione processuale del privato che, in difetto di

motivazioni sfavorevoli espresse da confutare, si troverebbe costretto ad un ricorso “al buio”.

Infine, la norma censurata sarebbe contraria al principio di separazione dei poteri, riconducibile agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, nel giudizio di impugnazione del silenzio-rigetto, si demanderebbe al giudice di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria in prima battuta, ossia senza un previo provvedimento espresso dell’amministrazione.

Secondo la Corte, il rimettente ha mancato di ricostruire compiutamente la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento: in particolare, non si è soffermato adeguatamente sulla natura del potere di sanatoria e sulla *ratio* del silenzio-rigetto, né si è confrontato con gli orientamenti del giudice amministrativo sulla tutela riconosciuta all’interessato in caso di rigetto tacito dell’istanza.

Il TAR Lazio avrebbe dovuto, invece, considerare la peculiare posizione del richiedente la sanatoria e il complessivo rapporto amministrativo in cui si inseriscono l’istanza e il suo rigetto tacito fornendo, conseguentemente, adeguata motivazione delle ragioni per cui, nonostante le peculiarità di quel rapporto e del suo sviluppo, ritenesse ancora la norma sul silenzio-diniego non conforme alle garanzie costituzionali del giusto procedimento.

Ad avviso della Corte, il giudice *a quo* non ha compiutamente evidenziato nemmeno le ragioni che consentono la comparazione tra l’ordinario istituto dell’accertamento di c.d. doppia conformità urbanistico-edilizia (ossia della conformità dell’intervento realizzato in difetto del, o in difformità dal, titolo edilizio rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell’opera, quanto al momento dell’istanza) e le eccezionali fattispecie del condono edilizio, risultando perciò inficiata la prospettata violazione dell’art. 3 Cost..

Quanto agli aspetti processuali, il rimettente denuncia la compromissione del diritto di difesa e la violazione del principio di separazione dei poteri tra giudice e amministrazione senza aver, però, dato conto, da un lato, delle ragioni del suo dissenso rispetto all’orientamento giurisprudenziale maggioritario che presuppone la natura vincolata del potere di sanatoria e che riconosce margini per l’accertamento della c.d. doppia conformità urbanistico-edilizia nel rispetto delle previsioni codicistiche, né, dall’altro lato, della non praticabilità della soluzione proposta da altra giurisprudenza che, sul presupposto della natura tecnico-discrezionale del potere di sanatoria, annulla il silenzio-rigetto con rimessione del potere *de quo* alla pubblica amministrazione da esercitare secondo gli ordinari obblighi conformativi.

Per questi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni sollevate inammissibili a causa di un difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di illegittimità costituzionale.

*Domiziano Pierantoni*